

**Convegno «Fisco & Nautica»**

**Il ruolo in mare del Corpo della Guardia di Finanza**

*Aspetti generali, ispezioni in mare e focus operativi*



**NauticSud 2019 – 46° Salone Internazionale della Nautica – Mostra d'Oltremare**

**Napoli, 11 febbraio 2019**

**Capitano Vincenzo Casaregola**



**Articolazione del *briefing*:**

*Ruolo, funzioni e struttura della Guardia di Finanza in mare*

*La funzione di “Sicurezza del mare”*

*Le funzioni di polizia economico-finanziaria in mare  
e di polizia marittima.*

*I controlli in mare della Guardia di Finanza:  
i C.E.TE.*

*I controlli in mare della Guardia di Finanza:  
locazione e noleggio di unità da diporto*

*I controlli in mare della Guardia di Finanza:  
Il monitoraggio fiscale degli yacht iscritti in pubblici registri esteri*

*I controlli in mare della Guardia di Finanza:  
gli yacht extra U.E.*



## RUOLO, FUNZIONI E STRUTTURA DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MARE



Guardia di Finanza



## RUOLO, FUNZIONI E STRUTTURA DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MARE

Il **Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177**, emanato in base all'art. 8, comma 1, lettera a), della **Legge 7 agosto 2015, n. 124**, in materia di **razionalizzazione** delle funzioni di polizia, nonché il **Decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017** concernente la nuova **“Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi”**, nel demandare alla Guardia di Finanza il comparto di specialità della **“sicurezza del mare”**, hanno attribuito al Corpo **due principali funzioni**:



**attuare le direttive** dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in **mare**



**assicurare** con i propri **mezzi navali** il **supporto** alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Polizia Penitenziaria per le attività connesse all'assolvimento dei rispettivi **compiti istituzionali**



## RUOLO, FUNZIONI E STRUTTURA DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MARE

provvedimenti  
**normativi**  
**nazionali** che  
delineano le  
funzioni ed i  
compiti della  
Guardia di Finanza  
sul mare

- Art. 1 della Legge 23 aprile 1959, nr. 189 “*Ordinamento della Guardia di Finanza*”;
- Art. 30 del D.P.R. 23 gennaio 1973, N. 43 (Testo Unico Leggi Doganali);
- Decreto del Ministro dell’Interno del 25 marzo 1998 “*Direttive per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare*”;
- Legge 8 luglio 1986, n. 349;
- Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza*”;
- Decreto Interministeriale del 14 luglio 2003;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente);
- Decreto del Ministro dell’Interno del 28 aprile 2006 (c.d. Decreto Pisanu);
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “*disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato*”;
- Decreto Ministeriale del 15 agosto 2017 (“*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi*”)  
emanato dal Ministro dell’Interno in attuazione dell’art. 2 del citato D.Lgs. n. 177/2016.



## RUOLO, FUNZIONI E STRUTTURA DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MARE

Il D.Lgs. n. 177/2016 ha introdotto nell'ambito dei "comparti di specialità" delle Forze di Polizia, la "*sicurezza del mare*" la cui "*responsabilità operativa*" è stata affidata **in via esclusiva** alla **Guardia di Finanza**

### PROFILI D'INTERESSE PER LA COMPONENTE AERONAVALE:

- ✓ **funzioni esclusive concernenti la specialità: "sicurezza del mare" (art. 2)**
- ✓ **trasferimento** alla Guardia di Finanza **dei mezzi navali** della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e dell'Arma dei Carabinieri **per l'esercizio delle funzioni relative alla "sicurezza del mare"** con conseguente **soppressione** delle articolazioni navali delle citate FF.PP. (art. 4)
- ✓ **supporto operativo** alle Forze di Polizia per l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, attraverso le unità navali del Corpo (art. 4)
- ✓ **attribuzione delle funzioni svolte dal Corpo Forestale dello Stato in materia di sorveglianza delle acque marine confinanti con le aeree naturali protette (art. 10)**



L'attuazione della riforma ha determinato che la **Guardia di Finanza** è la **sola Forza di Polizia formalmente deputata a operare in ambiente marino**, in virtù delle prerogative d'intervento e della disponibilità di una **flotta navale** nonché di una **struttura organizzativa idonee a garantire il pieno esercizio delle funzioni**



## RUOLO, FUNZIONI E STRUTTURA DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MARE

***Dispositivo Aeronavale di Proiezione***  
***Comando Operativo Aeronavale di Pomezia***  
***Competenza acque internazionali***

*Proiezione internazionale*

- Punto di contatto e di coordinamento per le operazioni aeronavali internazionali;
- Esplorazione aeromarittima a lungo raggio;
- Vigilanza sulle direttrici dai mari aperti ai bacini interni;
- Supporto ai Reparti della Componente Regionale.





## RUOLO, FUNZIONI E STRUTTURA DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MARE

**Componente Aeronavale Regionale**  
**Alle dipendenze dei Comandi Regionali**  
**Competenza acque territoriali e costa**

### *Reparti Operativi Aeronavali*

- Funzioni di polizia economica e finanziaria dalla costa verso l'alto mare;
- Supporto specifico ai Reparti territoriali;
- Funzioni di comando e controllo per operazioni internazionali con riferibilità certa al territorio nazionale;
- Coordinamento con i Reparti territoriali per attività in specifici settori di servizio.





# LA FUNZIONE DI «SICUREZZA DEL MARE»



Guardia di Finanza



## LA FUNZIONE DI «SICUREZZA DEL MARE»

D.M. 15 agosto 2017

la nuova «*Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi*» (in attuazione art. 2 del d.lgs. n. 177/2016) ha declinato il nuovo comparto di specialità affidando alla Guardia di Finanza, in via esclusiva, le funzioni operative di sicurezza del mare che si esplicano in

### SICUREZZA DEL MARE

esecuzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio sul mare e nello spazio aereo sovrastante

contrasto ai fenomeni illeciti perpetrati via mare


### SICUREZZA DELLE FRONTIERE

sorveglianza in mare ai fini del contrasto all'immigrazione clandestina, in acque territoriali e nell'area di mare internazionalmente definita come "zona contigua"

coordinamento delle operazioni aeronavali sotto egida dell'Agenzia della Guardia di frontiera e costiera europea – Frontex



## LA FUNZIONE DI «SICUREZZA DEL MARE»



Acque Internazionali

**ZONA CONTIGUA**

Acque Territoriali

12 Miglia

12 Miglia

**S.A.R.**



Capitaneria di Porto



## LE FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA IN MARE E DI POLIZIA MARITTIMA





## LE FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA IN MARE E DI POLIZIA MARITTIMA

### Articolo 2, comma 3 del D.Lgs. 68/2001 «Tutela del bilancio»

*Il Corpo della Guardia di Finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979 dagli articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, **funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva** richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, **nonché**, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, **attività di contrasto dei traffici illeciti.***



## LE FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA IN MARE E DI POLIZIA MARITTIMA

Il D.Lgs. n. 68/2001 attribuisce, in via esclusiva, alla Guardia di Finanza, avvalendosi del proprio **dispositivo aeronavale**, **funzioni di polizia economica e finanziaria in mare**, nonché, nel quadro del sistema di **coordinamento** fra le Forze di Polizia previsto dalla Legge n. 121 del 1981 in materia di Ordine e Sicurezza Pubblica, di **contrasto ai traffici illeciti**

### C A M P I , D , A Z I O N E

- **concorso ai servizi di polizia doganale** per la sorveglianza del traffico marittimo, il contrasto alla contraffazione e all'importazione di merce illegale
  - **In casi di illegittima** percezione di contributi a carico del bilancio nazionale ed europeo previsti per gli operatori del settore marittimo e della pesca, principalmente per la ristrutturazione del naviglio, gli impianti di acquacoltura, la riconversione professionale del personale navigante e la demolizione dei pescherecci
  - **controllo economico** della **fascia costiera**, del mare e delle acque interne, congiuntamente al monitoraggio dello **spazio aereo sovrastante**
- 
- **L'intestazione di unità da diporto a società fittiziamente esercenti il *chartering nautico***
  - Violazione delle disposizioni in materia di **monitoraggio fiscale**
  - **Contrabbando doganale** di yacht extra UE
  - **l'indebito utilizzo di prodotti energetici** per i quali sono previste agevolazioni in materia di accise
  - **l'impiego di personale "in nero"** a bordo delle navi

Direttive di dettaglio annualmente definite nella «Circolare di programmazione operativa»



## LE FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA IN MARE E DI POLIZIA MARITTIMA

L'art. 1 della Legge 23 aprile 1959, n. 189, affida al Corpo il compito di  
“... *concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e segnalazione*”

Foglio n. 170492/2016, in data 30 maggio 2016 del Comando Generale - III Reparto, con il quale sono state diramate le **disposizioni operative in materia di controlli sulla nautica da diporto**  
«Direttiva in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto. Stagione estiva 2016»

Circolare n. 256141 del 2 agosto 2004 (“*Profili di impiego della componente aeronavale del Corpo nell’ambito delle attività di Polizia marittima*”), con cui sono state delineate le modalità di intervento del comparto aeronavale

le attività devono essere **svolte con spirito di collaborazione** ed orientate prioritariamente a prevenire e reprimere comportamenti che possano mettere in pericolo la vita umana in mare

l’azione degli Organi dello Stato operanti in mare deve essere **orientata al fine evitare reiterazioni, in ristretti periodi di tempo**, di controlli per la sicurezza della navigazione effettuati su unità da diporto

ogni genere di intervento nel settore in argomento, **deve essere svolto con equilibrio, professionalità e discrezione, evitando enfattizzazioni mediatiche**, fermo restando ogni approfondimento necessario in relazione agli elementi di rischio alla base dell’attività eseguita





## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: I C.E.TE.



*Guardia di Finanza*



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: I C.E.TE.

Nell'ambito del piano straordinario di controlli finalizzato alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, disposto dall'art. 83, co. 8-11, del D.L. n. 112/08, convertito in Legge n. 133/08, la Guardia di Finanza ha contribuito all'acquisizione sul territorio degli elementi e circostanze di fatto certi, in modo da realizzare specifiche "analisi di rischio" utili ad orientare proficuamente controlli e verifiche fiscali.

Tale metodologia info-operativa basata su una attenta analisi di rischio è perfettamente in linea anche con le direttive contenute nella recente Circ. G.di F. n. 365410/2017 "Manuale Operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali" (c.d. Circ. 1/2018).

In tale contesto, chiaramente, particolare rilevanza costituisce l'individuazione – ad opera soprattutto dei Reparti Navali della Guardia di Finanza – degli effettivi utilizzatori di imbarcazioni da diporto, la cui disponibilità in capo a persone fisiche viene sempre più spesso "schermata" da strutture societarie fittizie, costituite *ad hoc* ed impiegate per la realizzazione di articolate frodi fiscali.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: I C.E.TE.

A tal fine, a partire dal 2008, è stata implementata l'attività di Controllo Economico del Territorio (C.E.TE.) del Corpo, mediante la ricerca e la rilevazione sistematica della proprietà, possesso, disponibilità di fatto o l'utilizzo a qualsiasi titolo e scopo di beni identificativi di:

indici di capacità contributiva previsti dal D.M. 10 settembre 1992 (nel tempo opportunamente modificati/integrati) o altre manifestazioni di consumi di reddito non tipizzate, ossia fatti espressivi di impiego di reali risorse economiche per l'acquisto di beni e servizi di elevato valore

spese per incrementi patrimoniali, quali i reinvestimenti di disponibilità economiche in patrimoni finanziari, mobiliari o immobiliari, in capo a soggetti che abbiano presentato dichiarazioni annuali incoerenti rispetto alle manifestazioni di ricchezza concretamente riscontrate

Guardia di Finanza















## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO





## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### Art. 1, comma 2, D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto)

si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### Art. 2 D.Lgs. 171/2005

#### (Codice della nautica da diporto):

*L'unità da diporto è utilizzata ai fini commerciali quando:*

***è oggetto di contratti di locazione e noleggio***

***è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.***

***è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità da diporto nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica;***  
***è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità da diporto.***

***è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto***



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### Art. 42 D.Lgs. 171/2005

#### (Codice della nautica da diporto):

La **LOCAZIONE** di unità da diporto è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità ad un'altra parte (conduttore) per un periodo di tempo determinato.

Con la stipula del contratto di locazione, l'unità da diporto viene detenuta dal conduttore, il quale esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

Il locatore, pertanto, consegue un corrispettivo ma rimane estraneo all'utilizzo dell'unità in navigazione.

*Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.*

*Il contratto di locazione è redatto per iscritto a pena di nullità e, non essendo soggetti a pubblicità (come avviene invece per la locazione finanziaria), nel corso del rapporto contrattuale deve essere mantenuto a bordo proprio allo scopo di dimostrare la regolarità dell'impiego dell'unità ed evitarne l'utilizzo promiscuo (commerciale e personale).*



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### Art. 47 D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto):

Con il contratto di **NOLEGGIO** l'armatore (Noleggiante) si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte (Noleggiatore) un'unità da diporto per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, a fronte di un corrispettivo pattuito.

L'unità noleggiata rimane, pertanto, nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

*Il contratto di noleggio è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.*

*Pur avendo qualche caratteristica in comune con il contratto di locazione, se ne differenzia nettamente per le diverse connotazioni giuridiche riferite all'impiego dell'unità da diporto che, se da parte del privato-noleggiatore è del tipo turistico, sportivo o ricreativo, per l'armatore (noleggiante) si pone ad effettiva natura commerciale.*



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

*Il contratto di leasing (o leasing finanziario o locazione finanziaria) è un contratto di finanziamento che consente, in cambio del pagamento di un canone periodico:*

*di avere la disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della propria professione o attività imprenditoriale*

*di esercitare, al termine del contratto, un'opzione di riscatto (di acquisto) del bene stesso per una cifra pattuita, inferiore al valore di mercato del bene.*



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### FOCUS NORMATIVO

E! FISCO

TLS - ASSOCIAZIONE PROFE



European Commission - Press release

### L'Ue boccia la forfetizzazione dell'IVA sui leasing nautici

Sotto osservazione anche le accise sul carburante per le imbarcazioni a motore

/ Daniela BARBATO e Vincenzo CASAREGOLA

La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (dopo Malta, Cipro, Grecia e Regno Unito) per presunte agevolazioni afferenti l'applicazione e la conseguente riscossione dell'IVA sui leasing nautici.

Nello specifico, le prestazioni di servizi derivanti, fra l'altro, da contratti di locazione finanziaria non a "breve termine" di unità da diporto, rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato a "privati", sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta se gli yacht vengono utilizzati fuori dal territorio dell'Ue (art. 7-sexies comma 1 lett. e-bis) del DPR 633/72). Di conseguenza, nel caso di locazione finanziaria di un'unità da diporto stipulata tra una società di leasing italiana e un

navigazione e altri elementi in possesso del corbuente – l'effettivo impiego dello yacht in aderenza la normativa agevolativa vigente.

L'inchiesta dell'*International Consortium of Investigative Journalists*, denominata "Paradise Papers", ha fatto emergere la presenza di una fitta rete di società comodo create allo scopo di gestire uno o più "megayacht" battenti bandiere estere (Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Delaware, Malta, Cipro, Isola Man), pertanto lo scorso 8 novembre la Commissione europea ha reso noto di aver avviato una procedura infrazione nei confronti di alcuni Stati membri che avrebbero alterato le regole del mercato nello specifico settore, tra i quali l'Italia.

[https://www.eutekne.info/Sezioni/Art\\_701163\\_L\\_ue\\_boccia\\_la\\_forfetizzazione\\_dell\\_iva\\_sui\\_leasing\\_nautici.aspx](https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_701163_L_ue_boccia_la_forfetizzazione_dell_iva_sui_leasing_nautici.aspx)

### Paradise Papers: Commission follows up on illegal tax breaks for yachts and aircraft

Brussels, 8 November 2018

**The Commission today stepped up its agenda to tackle tax avoidance in the yacht and aircraft sectors by implementing infringement proceedings on tax breaks being applied in the pleasure craft industries of Italy and the Isle of Man.**

In detail, the infringement procedures launched today concern:

- **A reduced VAT base for the lease of yachts offered in the tax law of Italy.** Current EU VAT rules allow Member States not to tax services when the effective use and enjoyment of the product is outside the EU. But the rules do not allow for a general flat-rate reduction without proof of where the service is actually used. Italy has established VAT guidelines according to which the larger the boat is, the less the lease is estimated to take place in EU waters. As a consequence, such rule greatly reduces the applicable VAT rate.
- **Excise duty rules for fuel in motor boats in Italy.** Current EU excise duty rules allow Member States not to tax fuel used by a navigation company for commercial purposes, i.e. the sale of sea navigation services. However, an exemption should only apply if the person leasing the boat sells such services to others. In breach of EU rules, Italy allows chartered pleasure crafts such as yachts to qualify as 'commercial' even when being enjoyed for personal use, which may allow them to benefit from excise duty exemption on fuel used to power its engines.
- **Abusive VAT practices in the Isle of Man.** VAT is only deductible for business use. Supplies of aircraft, including leasing services, meant expressly for private use should not be VAT-exempt. The Commission believes that the UK has not taken sufficient action against abusive VAT practices in the Isle of Man with regard to the supplies and leasing of aircraft.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### Art. 49-bis D.Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da diporto)

Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il *proprietario* persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto *iscritte nei registri nazionali*, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità.

Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

Il contratto di noleggio occasionale deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CARATTERISTICHE NOLEGGIO OCCASIONALE

Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica.

I proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e *comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti*, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS ed all'INAIL, nel caso di impiego di personale.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### **FOCUS OPERATIVI**

**INTESTAZIONE DI  
UNITÀ DA DIPORTO  
A SOCIETÀ  
FITTIZIAMENTE  
ESERCENTI LA  
LOCAZIONE ED IL  
NOLEGGIO**

**ESERCIZIO  
ABUSIVO DEL  
NOLEGGIO DI  
UNITÀ DA  
DIPORTO**

**FRODI NEL  
SETTORE DELLE  
ACCISE**



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CASE STUDY 1

Un Reparto Navale della Guardia di Finanza, mediante lo sviluppo di numerose schede C.E.TE. redatte nel corso degli anni ed il successivo avvio di un mirato controllo fiscale, individuava un articolato sistema di frode architettato da un'azienda fittiziamente operante nel settore del *chartering* nautico, risultata essere, di fatto, un mero “schermo societario”.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CASE STUDY 1

#### ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FRODE FISCALE:

INTESTAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO REGISTRATA PER USO COMMERCIALE AD UNA S.r.l. ED INSERIMENTO IN OGGETTO SOCIALE «LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO»

SIMULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE CON UNA S.p.A. RICONDUCIBILE AI SOCI DELLA SOCIETÀ ARMATRICE

COSPICUI RISPARMI AI FINI II.DD. ED I.V.A., MEDIANTE L'INDEBITA DEDUZIONE DAL REDDITO DI IMPRESA DEI COSTI DI GESTIONE DELL'UNITÀ DA DIPORTO E DELLA DETRAZIONE DELL'IVA AD ESSI RIFERITA



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CASE STUDY 1

#### DISCONOSCIMENTO USO COMMERCIALE DELL'IMBARCAZIONE DA DIPORTO SECONDO I CRITERI DI CUI ALLA CIRCOLARE 43/E 2011 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

ASSENZA DI PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E MANCATO AFFIDAMENTO DI CONTRATTAZIONE AD UN BROKER INDIPENDENTE

CONTRATTI STIPULATI ESCLUSIVAMENTE IN UN AMBITO STRETTAMENTE FAMILIARE, PERALTRO A PREZZI INFERIORI AL VALORE NORMALE DI MERCATO

PERDITA SISTEMATICA, PER CINQUE PERIODI DI IMPOSTA, DEL RAMO D'AZIENDA RELATIVO ALLA LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO, CON CONSEGUENTE ANTIECONOMICITÀ DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CASE STUDY 1

L'esito delle successive indagini di polizia giudiziaria scaturenti dall'attività ispettiva, delegate dall'A.G. al Reparto G. di F., determinavano l'emissione, da parte del G.I.P. presso il Tribunale, di un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di uno yacht di particolare pregio, unitamente alla denuncia di cinque imprenditori per le ipotesi di *“dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*, *“dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”*, nonché di *“emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### *CASE STUDY 1*

La misura era stata poi revocata dallo stesso Giudice, su istanza di parte, poiché, nel frattempo, lo yacht era stato venduto ad uno dei soggetti indagati, padre dei soci dell'azienda armatrice, la quale al contempo aveva mutato il proprio oggetto sociale, con la eliminazione dell'attività di locazione di unità da diporto.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CASE STUDY 1

Successivamente, il Tribunale del Riesame accoglieva il ricorso del Pubblico Ministero, condividendo la tesi secondo cui la menzionata vendita fosse da ritenersi fittizia – in ragione delle particolari clausole della stessa (pagamento rateale, senza pattuizione di interessi e/o di garanzie, in un ambito strettamente familiare) – e ribadendo, altresì, la sussistenza di una stabile relazione di asservimento tra la *res* ed i reati contestati, tra loro collegati non da un rapporto di occasionale strumentalità, bensì da uno stretto nesso strumentale, rivelatore – in concreto – dell'effettiva probabilità di reiterazione dell'attività criminosa.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CASE STUDY 1

Penale Sent. Sez. 3 Num. 34368 Anno 2017

Presidente: SAVANI PIERO

Relatore: ACETO ALDO

Data Udienza: 30/05/2017

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle cose che servono a commettere il reato tributario, anche qualora sussistano le scriminanti introdotte in materia dalla novella del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, applicabili esclusivamente ai beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei reati tributari.

*“Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (...) non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa o obbligatoria”*



**I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO**

**CASE STUDY 1**

**SUL TEMA, SI RIMANDA ANCHE ALLA GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**



**CTR Umbria  
(Sez. 1)**

**Sentenza n.145  
del 28/10/2013**



**CTR Lazio  
(Sez. 10)**

**Sentenza n.205  
del 05/10/2012**



**CTR Sardegna  
(Sez. 4)**

**Sentenza n.19  
del 15/06/2012**



**CTP Messina  
(Sez. 3)**

**Sentenza n.402  
del 04/07/2013**



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CASE STUDY 1

SUL TEMA, SI VEDA ANCHE LA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37024 Anno 2018

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: DI GIURO GAETANO

Data Udienza: 28/02/2018

Erano state riscontrate diverse anomalie nei rapporti fra società ALFA e società BETA, intestata alle figlie del proposto, giacché dal conto corrente della prima erano stati prelevati importi utilizzati per pagare le rate del leasing per l'imbarcazione nella disponibilità del patrimonio aziendale della secondà.

Erano state emesse fatture dalla società ALFA nei confronti della società BETA non corrispondenti ad un'effettiva prestazione, non rientrando nell'oggetto sociale di quest'ultima il diporto nautico e non avendo la stessa necessità di utilizzare, quale bene strumentale, un'imbarcazione da diporto.

La società ALFA risultava essere nata sulla base del programma illecito del proposto di acquistare una grossa imbarcazione in regime di esenzione I.V.A., attraverso la stipula del leasing senza corrispondere l'imposta dovuta ed il pagamento delle rate, che poneva invece a carico della società BETA.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CASE STUDY 2

Penale Sent. Sez. 3 Num. 53319 Anno 2018

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udienza: 28/09/2018

CASSAZIONE

# Il noleggio a valore normale «salva» Briatore

La Suprema Corte riconosce l'attività commerciale del super yacht Blue Force

Vincenzo Casaregola  
Domenico Rinaldi

Noleggiare la nave da diporto al socio della società armatrice a valore normale ("autoconsumo") è da considerare attività commerciale - articolo 4 comma 5, lettera a) del Dpr 633/72 - fermo restando che l'attività non deve essere occasionale. Con questo importante principio (Cassazione, Terza Penale, sentenza 53319/18) la Supre-

ma corte ha annullato la condanna per Flavio Briatore, accusato di reati fiscali relativi all'importazione e all'utilizzo in acque italiane del super yacht Force Blue, in concorso con altre persone. Il Force Blue, battente bandiera Cayman, era di proprietà di una società estera riconducibile all'imprenditore piemontese. La Corte ha annullato senza rinvio limitatamente ai reati di concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti, perché il fatto non sussiste, e con rinvio invece per evasione di Iva all'importazione e indebita sottrazione al pagamento delle accise. Le motivazioni sono di rilevante interesse per la fiscalità della nautica da diporto sui

presupposti applicativi dell'articolo 8-bis, lettera a), Dpr 633/72, l'agevolazione per la «navigazione in alto mare». Invocando la non imponibilità, l'imprenditore aveva introdotto il Force Blue nelle acque italiane senza versare l'Iva all'importazione (lo yacht era di provenienza extra Ue). Tuttavia, poiché ai fini dell'applicazione della norma è necessaria la destinazione dell'imbarcazione ad attività commerciale, i verificatori contestarono la non imponibilità per via dell'utilizzo promiscuo del Force Blue.

La Cassazione ha rigettato la tesi secondo cui la destinazione dell'imbarcazione a uso promiscuo (privato/commerciale) consente comunque di

applicare l'articolo 8-bis, lettera a). Infatti, laddove la legge ha voluto consentire l'uso promiscuo, lo ha detto facendo riferimento al concetto di «prevalenza». Come esempio, la Corte cita proprio l'articolo 8-bis, lettera c), che sancisce la non imponibilità Iva per le «operazioni di cessione di aeromobili (...) che effettuano prevalentemente trasporti internazionali». Tuttavia, smentendo l'Appello, i giudici hanno evidenziato che noleggiare la nave da diporto al socio della società armatrice a valore normale («autoconsumo») è operazione riconducibile all'attività commerciale, fermo restando che non deve essere occasionale. La stessa Agenzia - circolare 43

del 2011 - riconosce che l'utilizzo del bene da parte del socio che paghi il corrispettivo a valore normale non è necessariamente sintomo di un'attività commerciale occasionale (per esempio si valuti la prevalenza dei noleggi a clienti terzi; l'affidamento a broker; la pubblicizzazione e negoziazione effettiva del servizio con i terzi anche in caso di non conclusione dell'accordo). Perciò Briatore, avendo fornito prove sull'utilizzo del Force Blue coerente con i principi sopra evidenziati (destinazione d'uso dello yacht ad attività commerciale, anche in presenza di autoconsumo), non può essere condannato per uso promiscuo.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### **CASE STUDY 3**

Una motovedetta in forza ad un Reparto Navale della Guardia di Finanza, nel corso di una crociera operativa, sottoponeva a controllo un catamarano registrato per uso commerciale (locazione), redigendo una scheda C.E.TE.

All'atto del controllo erano presenti a bordo nove persone, tutte identificate, una delle quali risultava in possesso dell'imbarcazione da diporto, in forza di un contratto di locazione, di durata annuale, per un corrispettivo di Euro 45.000,00.

Quest'ultimo dichiarava che i restanti passeggeri fossero tutti suoi amici, con i quali trascorrevano a mare la giornata.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CASE STUDY 3

MEDIANTE LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IN USO AL CORPO, SI RISCONTRAVA CHE:

LA STESSA IMBARCAZIONE ERA GIÀ STATA OGGETTO DI CONTROLLO L'ANNO PRECEDENTE E A BORDO ERANO PRESENTI SEMPRE NOVE PERSONE (QUATTRO COPPIE ED UN SINGOLO)

IL CONDUTTORE DELL'IMBARCAZIONE ERA SEMPRE LO STESSO, IN FORZA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI POCCHI GIORNI

LE FIRME RIPORTATE SUI CONTRATTI, DA UN ANNO ALL'ALTRO, RISULTAVANO COMPLETAMENTE DISCORDANTI, SEBBENE LE PARTI CONTRAENTI FOSSERO LE MEDESIME

IL CONDUTTORE NON PRESENTAVA DICHIARAZIONI DEI REDDITI DA CINQUE ANNI E CHE, PERTANTO, NON RISULTAVA CONGRUA LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN'UNITÀ DA DIPORTO PER CIFRE COSÌ ELEVATE



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CASE STUDY 3

#### ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FRODE FISCALE:

SIMULAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA LA S.r.l. «ALFA» ED UNA PERSONA FISICA, AL FINE DI PRECOSTITUIRE UNA PROVA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ESECUZIONE «IN NERO» DI ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

SOCIETÀ ARMATRICE E PERSONA FISICA OMETTEVANO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER CINQUE PERIODI DI IMPOSTA



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CASE STUDY 3

#### SISTEMA DI INDAGINE E CONTRASTO:

MIRATO MONITORAGGIO DEI *SOCIAL NETWORKS* E, PIÙ IN GENERALE DEL *WEB*, INDIVIDUANDO LA PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO (ABUSIVAMENTE) OFFERTO DAL CONDUTTORE DEL CATAMARANO

INDIVIDUAZIONE DEI CLIENTI ATTRAVERSO I «*TAG*» SU *FACEBOOK* E LE RECENSIONI SU *TRIP ADVISOR*

INVIO DI QUESTIONARI AI CLIENTI, OPPORTUNAMENTE IDENTIFICATI, E RICOSTRUZIONE DEI RICAVI NON DICHIARATI DAL CONDUTTORE DEL CATAMARANO, RISULTATO EVASORE TOTALE

APERTURA DI UN MIRATO CONTROLLO FISCALE



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

### CASE STUDY 4

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5809 Anno 2019

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udienza: 04/12/2018

Il Sole **24 ORE**

**NORME & TRIBUTI**

CASSAZIONE

# Reato per Paola Perego che non ha pagato le accise sul carburante dello yacht

–di Patrizia Maciocchi | 6 febbraio 2019

Guardia di Finanza



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI





## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

*Negli ultimi anni, è stato osservato, a livello nazionale, un deciso incremento delle unità da diporto intestate a cittadini italiani ma battenti bandiere estere (per lo più di Paesi Comunitari, in particolare Francia e Belgio).*

*Si tratta del c.d. flagging out, definito in economia marittima come il processo che porta un armatore, al fine di ridurre i costi complessivi di gestione di un'unità navale a ricercare registri navali che consentano una congrua riduzione delle voci di spesa relative, ad esempio, a dotazioni di sicurezza, equipaggi, assicurazioni e/o imposte.*

*Tale scelta armatoriale, per lo più connessa ad un legittimo interesse a risparmio economico ed a semplificazione gestionale e burocratica, in alcuni casi è tuttavia legata al tentativo di nascondere al fisco italiano il possesso di uno o più beni indicativi di capacità contributiva e/o possibile provento di attività illecite.*



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
FINALITÀ E RESIDENZA FISCALE

Il quadro RW della dichiarazione dei redditi (Modello Unico) è stato istituito al fine di monitorare le attività detenute all'estero da parte dei soggetti fiscalmente residenti in Italia, ovvero:

**Le persone fisiche** che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile (*art. 2, comma 2, del TUIR*)

**I cittadini italiani** cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori *c.d. "black list"* (*art. 2, comma 2-bis del TUIR*)

**Le Società semplici, associazioni ed enti non commerciali** che per la maggior parte del periodo di imposta abbiano avuto la sede legale o dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (*artt. 5, comma 3, lettera d, e 73, comma 3, del TUIR*).



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

### Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167 SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligate al monitoraggio fiscale, nel caso di detenzione – a qualunque titolo – di disponibilità finanziarie e/o patrimoniali (quali le unità da diporto):

**Le persone fisiche residenti in Italia**, ivi comprese quelle titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo

**Gli enti non commerciali, le società semplici ed i soggetti equiparati** residenti in Italia

**tutti coloro che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione dei beni detenuti all'estero**, fatta eccezione per i soggetti titolari esclusivamente di delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso, ad esempio, di amministratori di società.

**Il *beneficial owner* degli investimenti o dei beni detenuti all'estero**, ovvero la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

### Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167 MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

Il quadro RW è formato da cinque righe identiche – che seguono una numerazione crescente (RW1, RW2, RW3, RW4 ed RW5) e per le quali valgono le medesime istruzioni di compilazione – nelle quali riportare i dettagli di ciascuna attività estera posseduta dal contribuente.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale			
1	2	3	4	5	6	7	8			
						,00	,00			
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFF)		IVAFF		Mesi (IVIE)				
9		10		11		12				
,00				,00		,00				
Credito d'imposta		IVAFF dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14		15		16		17		18	19	20
,00		,00		,00		,00		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari						
21				22				23		24
										<input type="checkbox"/>



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice	Codice	Quota	Criterio	Valore iniziale	Valore finale
1	2						8
Valore massimo c/c paesi non collaborativi							,00
9							13
Credito d'imposta							,00
14							
Codice fiscale società o altra in caso di titolare estero							
21							20
							24

**Colonna 1:**  
indicare il codice che contraddistingue il titolo di possesso del bene estero:

1. Proprietà;
2. Usufrutto;
3. Nuda proprietà;
4. Altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.).



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4				,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (F)					,00
9	,00	10					Solo monitoraggio
Credito d'imposta		IVAFE dovuta					20 <input type="checkbox"/>
14	,00	15					24 <input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo							
21							

**Colonna 2:**  
andrà il codice numero:

1. Se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente o del bene;
2. Se il contribuente è il titolare effettivo.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVA FE		Mesi (IVIE)	IVIE
9	,00	10		11			,00
Credito d'imposta		IVA FE dovuta		16			
14	,00	15	,00				
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori			
21		22		23		24	

**Colonna 3:**  
dovrà essere riportato il codice di individuazione del bene (N. 16 per i beni mobili registrati)



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9		10	11		12		13
							,00
RW1	Cred						
14						,00	18
							19
							20
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori			
21		22		23			24

**Colonna 4: dovrà essere riportato il codice dello Stato estero**



# I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

## ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	236	CILE	015	GUYANA	159	MYANMAR	063	SOMALIA	066
AFGHANISTAN	002	CINA	016	HAITI	034	NAMIBIA	206	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AJMAN	239	CIPRO	101	HEARD AND MCDONALD ISLAND	264	NALIRU	109	SPAGNA	067
ANTILLE OLANDESI	251	CITTA' DEL VATICANO	093	HONDURAS	035	NEPAL	115	SRI LANKA	085
ALBANIA	087	CLIPPERTON	223	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	ST. HELENA	254
ALGERIA	003	COCOS (KEELING) ISLAND	281	INDIA	114	NIGER	150	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
AMERICAN SAMOA	148	COLOMBIA	017	INDONESIA	129	NIGERIA	117	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANDORRA	004	COMORE, ISOLE	176	IRAN	039	NIUE	205	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ANGOLA	133	CONGO	145	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	SUDAN	070
ANGUILLA	209	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SURINAM	124
ANTARTIDE	180	COOK ISOLE	237	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SVVILBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ANTIGUA E BARBUDA	197	COREA DEL NORD	074	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SVEZIA	068
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL SUD	084	ISRAELE	182	OMAN	163	SVIZZERA	071
ARGENTINA	006	COSTA D'AVORIO	146	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SWAZI AND	138
ARMENIA	266	COSTA RICA	019	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	TAGIKISTAN	272
ARUBA	212	CROAZIA	261	KENYA	116	PALAU	216	TAIWAN	022
ASCENSION	227	CUBA	020	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TANZANIA	057
AUSTRALIA	007	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
AUSTRIA	008	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
AZERBAIGIAN	268	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	THAILANDIA	072
AZZORRE ISOLE	234	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TIMOR EST	287
BAHAMAS	160	EQUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TOGO	155
BAHRAIN	169	EGITTO	023	LETTONIA	258	PERU	053	TOKELAU	236
BANGLADESH	130	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	TONGA	162
BARBADOS	118	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TRINIDAD E TOBAGO	120
BELGIO	009	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TRISTAN DA CUNHA	229
BELIZE	198	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	056	TUNISIA	075
BENIN	158	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TURCHIA	076
BERMUDA	207	FILIPPINE	027	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TURKMENISTAN	273
BHUTAN	097	FINLANDIA	028	MACAO	059	QATAR	168	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BIELORUSSIA	264	FRANCIA	029	MACE DONIA	278	RAS EL KAIMAH	242	TUVALU	103
BOLIVIA	010	FULJAYRAH	241	MADAGASCAR	104	REGNO UNITO	031	UCRAINA	263
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GADON	157	MADEIRA	235	REUNION	247	UGANDA	132
BOTSWANA	098	GAMBIA	164	MALAWI	056	ROMANIA	061	UMM AL QAIWAIN	244
BOLIVET ISLAND	280	GERMANIA	094	MALAYSIA	106	RUANDA	151	LINGHERIA	077
BRASILE	011	GHANIA	112	MALDIVE	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	URUGUAY	080
BRUNEI DARUSSALAM	125	GIAPPONE	088	MALI	149	SAHARA OCCIDENTALE	166	UZBEKISTAN	271
BULGARIA	012	GIBILTERRA	102	MALTA	105	SAINT KITTS E NEVIS	195	VANUATU	121
BURKINA FASO	142	GIBUTI	113	MAN ISOLA	203	SAINT LUCIA	199	VENEZUELA	081
BURUNDI	025	GIORDANIA	122	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CAMBOGIA	135	GOUGH	228	MARCOCCO	107	SAINT PIERRE E MIQUELON	248	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAMERUN	119	GRECIA	032	MARSHALL (ISOLE)	217	SALOMONE ISOLE	191	VIETNAM	062
CAMPIONE D'ITALIA	139	GRENADA	156	MARTINICA	213	SALVADOR	064	WAKE ISOLE	178
CANADA	013	GROENLANDIA	200	MAURITANIA	141	SAMOA	131	WALLIS E FUTUNA	218
CANARIE ISOLE	100	GUADALUPA	214	MAURITIUS	128	SAN MARINO	037	YEMEN	042
CAPO VERDE	188	GUAM	154	MAYOTTE	226	SAO TOME E PRINCIPE	187	ZAMBIA	058
CAROLINE ISOLE	256	GUATEMALA	030	MELILLA	231	SENEGAL	152	ZIMBABWE	073
CAYMAN (ISOLE)	211	GUAYANA FRANCESE	123	MESSICO	046	SEYCHELLES	189		
CECA (REPUBBLICA)	275	GUERNSEY	201	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SERBIA	289		
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUINEA	137	MIDWAY ISOLE	177	SHARJAH	243		
CEUTA	246	GUINEA BISSAU	185	MOLDOVIA	265	SIERRA LEONE	153		
CHAFARINAS	230	GUINEA EQUATORIALE	167	MONGOLIA	110	SINGAPORE	147		
CHAGOS ISOLE	255			MONTENEGRO	290	SIRIA	065		
CHRISTMAS ISLAND	282			MONTSERRAT	208	SLOVACCA REPUBBLICA	276		
CIAD	144			MOZAMBICO	134	SLOVENIA	260		



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE	Mesi (IVIE)		IVIE
9	10	11	12	13			,00
RW1	Cred						
14						Quota partecipazione	Solo monitoraggio
						19	20
							<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari				
21	22	23	24				<input type="checkbox"/>

**Colonna 5:**  
si dovrà riportare, in percentuale, la quota di possesso dell'investimento estero



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

### Colonna 6:

il codice che individua il criterio di determinazione del valore dell'investimento/bene:

1. Valore di mercato;
2. Valore nominale;
3. Valore di rimborso;
4. Costo d'acquisto;
5. Valore catastale;
6. Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.

Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale	
5	6	7	8	
		,00	,00	
IVA FE		Mesi (IVIE)	IVIE	
		12	13	
	,00		,00	
Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
	17	18	19	20
,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale altri cointestatari				
		23		24
				<input type="checkbox"/>



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		si (IVIE)	
9	10	11	12	13			
	,00						
Credito d'imposta		IVAF					
14	15						
	,00						
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari			
21	22	23	24				

**Colonna 7:**  
si dovrà riportare il valore all'inizio del periodo di imposta o al primo giorno di detenzione del bene



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9	10	11	12	13			
	,00						
Credito d'imposta		IVAFE					
14	15						
	,00						
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori			
21	22	23	24				

**Colonna 8:**  
si dovrà riportare il valore al termine del periodo di imposta o al termine della detenzione del bene





## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9	10	11	12	13			,00
RW1	Credito d'imposta					Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14						20	<input type="checkbox"/>
	Codice fiscale in c...						24
21							<input type="checkbox"/>

### Colonna 20:

La casella va barrata nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non sia tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE





## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

### Colonna 21:

Il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica, nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo. In tal caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione

RW1	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18	<input type="checkbox"/>	19		20	<input type="checkbox"/>
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo						Codice fiscale altri cointestatari							
	21		22		23		24	<input type="checkbox"/>						



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale		
1	2	3	4	5	6	7	8		
						00	00		
Valore massim c/c paesi non coll									
9									
RW1 Credito d'impo									
14		15		16		17	18	19	20
		,00		,00		,00			
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari					
21		22		23		24			

**Colonne 22 e 23:**  
I codici fiscali degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi






## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
MODALITÀ DICHIARATIVE (UNITÀ DA DIPORTO)

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9	10	11	12	13			
	,00		,00				,00
RW1	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14					19	20	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21							24
							<input type="checkbox"/>

**Colonna 24:**  
La casella va barrata nel caso in i cointestatari siano più di due





## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
PARTICOLARITÀ

Le attività estere rappresentate con importi in valuta andranno indicate riportando il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate redatto al fine di individuare i cambi medi mensili, a norma di quanto disposto nei titoli I e II del TUIR.

Nel caso di esonero del contribuente dalla dichiarazione dei redditi, il quadro RW – relativamente al monitoraggio fiscale – dovrà essere comunque presentato, nei tempi e con le modalità previste per la dichiarazione dei redditi, unitamente al solo frontespizio del MODELLO UNICO Persone Fisiche dell’anno di riferimento debitamente compilato. Nel caso in cui il contribuente abbia compilato il modello 730, invece, il quadro RW ne costituirà un quadro “aggiuntivo”.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

### Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167 PERIODI DI ACCERTAMENTO

Anno riferimento redditi	Modello	Anno violazione RW o presentazione dichiarazione dei redditi	Termine RW	Termine redditi Unico non omesso
2019	UNICO 2020	2020	31/12/2025	31/12/2024
2018	UNICO 2019	2019	31/12/2024	31/12/2023
2017	UNICO 2018	2018	31/12/2023	31/12/2022
2016	UNICO 2017	2017	31/12/2022	31/12/2021
2015	UNICO 2016	2016	31/12/2021	31/12/2020
2014	UNICO 2015	2015	31/12/2020	31/12/2019
2013	UNICO 2014	2014	31/12/2019	31/12/2018



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

### Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167 SANZIONI

Le sanzioni previste per le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale – oggetto di notevole attenuazione da parte della c.d. “Legge Europea 2013” (L. 6 agosto 2013, n. 97.) – sono stabilite dall’art. 5 del D.L. 167/1990 e possono così riassumersi:

OMESSA DICHIARAZIONE BENI DETENUTI IN PAESI WHITE LIST	OMESSA DICHIARAZIONE BENI DETENUTI IN PAESI BLACK LIST	MODULO RW PRESENTATO ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA
Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 6% al 30% dell’importo non dichiarato	Euro 258,00



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL MONITORAGGIO FISCALE DEGLI YACHT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ESTERI

Monitoraggio fiscale, ex art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167  
SANZIONI

L'art. 13 del D.Lgs 472/1997 consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale mediante l'istituto del *ravvedimento operoso*, anche dopo l'inizio di accessi, ispezioni, verifiche e altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nonché di definire le violazioni già constatate, secondo i diversi termini, requisiti ed effetti previsti dalla norma in commento.



## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: GLI YACHT EXTRA U.E.





## I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: GLI YACHT EXTRA U.E.

### FOCUS OPERATIVO: L'AMMISSIONE TEMPORANEA

*L'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento di rettifica della dichiarazione I.V.A. per l'anno d'imposta 1999 per aver la contribuente emesso fatture attive per operazioni non imponibili o in sospensione d'imposta ex artt. 8 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 in assenza di documenti idonei ad attestare il regime applicato.*

Civile Sent. Sez. 5 Num. 21298 Anno 2018  
Presidente: VIRGILIO BIAGIO  
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE  
Data pubblicazione: 29/08/2018

Evidenziava l'Ufficio che le operazioni – di cantieristica e riparazioni su navi estere, con acquisto dei beni a tale scopo necessari – riguardavano unità da diporto battenti bandiera extracomunitaria per le quali, tuttavia, mancava la prova dell'arrivo nel porto italiano, per l'omessa allegazione del c.d. costituito di arrivo.

La CTP di Genova e la CTR della Liguria annullavano l'accertamento, rilevando che i lavori su navi di provenienza estera si fondavano su un contratto di appalto, sicché era applicabile il regime di esenzione Iva indipendentemente dalla destinazione futura della nave.

La Suprema Corte ha sovvertito le pronunce delle Commissioni Tributarie, chiarendo che la normativa vigente postula una ammissione esplicita per riconoscere il regime di importazione temporanea. È stato ribadito che la natura di regime agevolativo comporta onere della prova da parte del contribuente, che mediante il «costituito di arrivo» potrà utilmente dimostrare che l'imbarcazione straniera si trovi nelle acque nazionali (comunitarie) in regime di importazione temporanea.



# I CONTROLLI IN MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA: GLI YACHT EXTRA U.E.

## FOCUS OPERATIVO: L'AMMISSIONE TEMPORANEA

Civile Sent. Sez. 5 Num. 21298 Anno 2018

Presidente: VIRGILIO BIAGIO

Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 29/08/2018

### DISCIPLINA APPLICAZIONE AMMISSIONE TEMPORANEA

- l'art. 179 cod. nav., applicabile anche alle navi straniere ex art. 185 cod. nav., prevede che le navi, al momento dell'arrivo in porto, debbono far pervenire una dichiarazione all'autorità marittima per fornire tutte le informazioni relative al viaggio, ai passeggeri, al carico ed altro;
- l'art. 723 del Regolamento CE n. 2454/1993 disciplina poi l'ipotesi dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima nelle acque interne che (comma 2) «possono restare nel territorio doganale della Comunità per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per cui è richiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione»;
- la Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, infine, prevede che i mezzi navali extra comunitari possano accedere nel territorio doganale con un documento di importazione temporanea, definito come «il documento che permette di riconoscere l'imbarcazione o l'aeromobile e d'accertare la prestazione della garanzia o il deposito dei diritti e tasse di importazione», e detta le condizioni, oggettive e temporali, che regolano la permanenza nelle acque comunitarie delle imbarcazioni.
- L'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale, a tal fine, rilascia alle imbarcazioni battenti bandiera estera (non comunitaria) il cd. costituito in arrivo - che costituisce il documento con cui vengono attestate le formalità di arrivo e partenza - avente la durata di 12 mesi e che deve poi essere restituito all'atto della partenza verso un porto estero.



# ***Grazie per la cortese attenzione***



*Vannicelli*